



TRIBUNALE DI ROVERETO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 E DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010 N. 120.

Premesso che

- l'art. 33 c. 1 lett. d) e c. 3 lett. h) della Legge 29 luglio 2010 n. 120 del 2010, nel riformare gli artt. 186 e 187 del codice della strada (guida sotto l'influenza dell'alcool e guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) stabilisce che il giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, salvo nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente;
- l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- **che l'art. 3 della legge 28 aprile 2014 n. 167 ha inserito dopo l'art. 168 del codice penale l'art. 168-bis (sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato) il quale al primo comma stabilisce che: *"Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena***

edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova".

Al terzo comma stabilisce che: "La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore".

- il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
 - il Comune di Calliano presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;
- tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente atto,

Tra

Il Tribunale di Rovereto, C.F. - P.IVA n. 85004580222, nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente dott. Corrado Pascucci, nato a Pietradefusi (Av) il 12/09/1947 e domiciliato per la carica in Rovereto, Corso Rosmini n° 65,

e

Il Comune di Calliano, C.F. – P.IVA n. 00410550222, nel seguito indicato come Comune, nella persona della dott.ssa Margherita Cannarella, nata a

Rovereto (Tn) il 22/07/1954, la quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Segretario Comunale del Comune di Calliano, domiciliata per la carica presso la sede in Calliano (Tn) in Via Valentini n.35, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 di data 29/11/1990,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Calliano consente che n. 2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi della Legge 120/2010 citata in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- 1) lavori di manutenzione del demanio e patrimonio pubblico;

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33 della citata legge, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di Calliano che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel seguente soggetto la persona incaricata di coordinare le

prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: dott.ssa Margherita Cannarella, Segretario Comunale.

Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatorio che il Comune di Calliano provveda all'assicurazione dei condannati, presso l'INAIL, per la copertura contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché alla copertura assicurativa mediante polizza collettiva con riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 3 (tre) annualità a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Le Parti danno atto che il presente atto non è soggetto a registrazione obbligatoria ai sensi dell'art. 1 Tabella Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni, in quanto posto in essere tra Comune e Ministero per attività istituzionale e non riguardante la gestione dei rispettivi patrimoni.

Esente in modo assoluto da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella

Allegato B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni.

Rovereto,

per il Tribunale

per il Comune di Calliano

Il Presidente

Il Segretario Comunale

Dott. Corrado Pascucci

Dott.ssa Margherita Cannarella